

Allegato "B/804"

STATUTO

CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM

Articolo 1 COSTITUZIONE E SEDE

1.1 La Camera di Commercio Italia Viet Nam è costituita in forma associativa.

1.2 La sede legale è in Torino.

1.3 La Camera può aprire in Italia, in Vietnam e in altri Paesi uffici amministrativi, operativi, di rappresentanza e di corrispondenza su delibera del Consiglio Direttivo.

1.4 La Camera di Commercio Italia Viet Nam è già riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l'iscrizione all'albo Unioncamere delle Camere di commercio Italo-estere ed estere in Italia (Iscrizione numero 39 del 7 febbraio 2007 - Decreto Ministeriale 15 febbraio 2000, numero 96).

1.5 La Camera di Commercio Italia Vietnam è apolitica, senza finalità di lucro, ed ha durata illimitata.

1.6 La Camera di Commercio Italia Vietnam è dotata di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale.

Articolo 2 SCOPI

2.1 La Camera di Commercio Italia Vietnam, ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo degli interscambi commerciali, culturali, turistici e sociali fra l'Italia e il Vietnam.

	2.2 al fine del raggiungimento degli scopi sociali la Camera	
	di Commercio Italia Vietnam si propone di:	
	a) promuovere ed intensificare le relazioni commerciali,	
	finanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione	
	economico-tecnica tra imprese italiane ed imprese vietnamite	
	nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato,	
	dell'agricoltura, delle attività ausiliarie e del terziario;	
	b) raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati	
	aggiornati sulla situazione economica e generale esistente	
	sia in Italia che in Vietnam;	
	c) acquisire, analizzare e diffondere tra gli operatori	
	informazioni di carattere normativo, giuridico e	
	regolamentare interessanti gli scambi, gli investimenti e le	
	altre relazioni indicate al punto a), con particolare	
	riguardo alla disciplina doganale, valutaria e fiscale	
	vigente in Italia e in Vietnam;	
	d) interpretare le esigenze, le istanze delle imprese	
	associate relativamente allo sviluppo delle relazioni sub	
	a), intrattenendo costanti contatti ed effettuando i	
	necessari interventi presso i competenti organi politico	
	amministrativi e presso gli enti economici centrali e	
	periferici sia italiani che vietnamiti; intrattenere,	
	altresì, rapporti di collaborazione ed integrare la propria	
	attività con le associazioni di imprenditori costituite in	
	Italia e in Vietnam e con altri organismi interessati alle	

relazioni tra i due Paesi;

e) erogare servizi atti a favorire il conseguimento degli scopi sociali tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: nominativi di imprese del Vietnam, ricerche di mercato, assistenza per investimenti in Vietnam e specifiche missioni nell'interesse degli associati;

f) organizzare convegni, seminari ed incontri tra operatori italiani e vietnamiti; promuovere e organizzare corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per lavoratori, quadri dirigenti e imprenditori vietnamiti e italiani;

g) svolgere attività di propaganda, di assistenza, di tutela a favore degli associati ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali.

h) Promuovere la costituzione di enti, associazioni e società propedeutiche e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendone quote e/o partecipazioni.

2.3 I servizi offerti agli associati su loro specifica richiesta, sono erogati dietro pagamento del relativo corrispettivo approvato dal Consiglio Direttivo.

2.4 Non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ed anche in caso di scioglimento della Camera di Commercio

Italia Vietnam.

### Articolo 3 SOCI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO

3.1 La Camera di Commercio Italia Vietnam è composta da Soci Effettivi, Soci Sostenitori, Soci Aggregati e Soci Onorari.

3.2 Sono soci Effettivi, le società, le aziende, le ditte, le/i singole/i professioniste/i, sia italiane/i che estere/i, che esercitino un'attività nel campo dell'industria dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dei servizi e un arte o una professione libera.

Essi hanno l'obbligo di versare la quota sociale come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono soci Sostenitori gli Enti, le Istituzioni, le associazioni di imprese, le aziende italiane e/o estere che intendono sostenere la Camera di Commercio Italia Vietnam, con l'obbligo di versare una quota determinata dal Consiglio Direttivo.

3.4 Sono soci Aggregati le singole persone fisiche che, credendo nell'attività e negli scopi prefissati della Camera di Commercio, decidono di dare un proprio contributo alla stessa. Essi presentano la domanda di ammissione e si impegnano a versare le quote previste. Eccezionalmente, su proposta del Presidente, possono essere esentati dal versamento della quota sociale o versare una quota ridotta, come stabilito dal Consiglio Direttivo.

3.5 Sono soci onorari le persone o gli enti a cui

	l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo,	
	abbia riconosciuto tale ruolo a motivo di meriti particolari	
	nel campo economico, finanziario, scientifico e culturale	
	e/o per essersi distinti nei rapporti tra l'Italia e il	
	Vietnam. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della	
	quota associativa, ma in tal caso non hanno diritto di voto.	
	3.6 La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata	
	al Consiglio Direttivo presso la sede legale, deve essere	
	consegnata a mano, a mezzo raccomandata o fax o PEC o e-mail	
	ordinaria a cui sia stata data risposta per confermarne la	
	ricevuta.	
	3.7 La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e	
	corredata da: - copia del codice fiscale e di un documento	
	di identità del firmatario - copia di un certificato di	
	iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura	
	ed Artigianato per le aziende italiane o certificato	
	equipollente per le società e le aziende dei Paesi	
	stranieri; - copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	Sociale per gli Enti, associazioni, fondazioni e istituti e	
	relativa delibera di adesione del competente organo; -	
	delibera di adesione per gli enti pubblici; - copia del	
	codice di identificazione IVA per le società e le aziende o	
	di attestazione equivalente che confermi l'esercizio di	
	attività, in tutti gli altri casi.	
	3.8 Il Consiglio Direttivo, delibera sull'accoglimento o	

	meno alla Camera e ne dà comunicazione scritta	
	all'interessato. La decisione del Consiglio Direttivo è	
	insindacabile ed inappellabile. La sola presentazione della	
	domanda non fa sorgere alcun diritto verso la Camera.	
	3.9 La quota associativa deve essere versata all'atto della	
	presentazione della domanda di iscrizione. In caso di	
	mancata accettazione della domanda da parte del Consiglio	
	Direttivo, la quota sarà restituita.	
	Articolo 4 SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI	
	4.1 I soci in regola con il pagamento delle quote	
	associative possono esercitare i loro diritti previsti dal	
	presente statuto usufruendo di tutti i servizi dell'Ente. I	
	Soci morosi non possono usufruire dei servizi della Camera	
	di Commercio Italia Vietnam.	
	4.2 Il socio si impegna all'accettazione ed al rispetto del	
	presente statuto e dei regolamenti e delibere, di carattere	
	economico e organizzativo interno. La domanda di ammissione	
	impegna il socio al pagamento della quota sociale annuale.	
	La qualifica di socio si intenderà tacitamente rinnovata di	
	anno in anno, salvo dimissioni da inviarsi con lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno (o consegnata a mano o	
	con posta certificata) con almeno tre mesi di anticipo.	
	Detto termine può essere ridotto per particolari casi con	
	delibera del Consiglio Direttivo. Il termine di tre mesi è	
	ridotto a quindici giorni per gli Enti pubblici.	

Articolo 5 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

5.1 La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo;

c) per decesso del socio (persona fisica) o per la cessazione dell'Ente/azienda associato/a;

d) per fallimento o perdita di capacità giuridica e/o morale;

e) per comportamenti contrastanti con scopi e finalità della

Camera di Commercio Italia Vietnam, su delibera del Consiglio Direttivo;

5.2 L'esclusione prevista al precedente comma 5.1.e) viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri presenti alla riunione in cui viene presa tale deliberazione.

5.3 La perdita di qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale decisione viene comunicata per posta o per e-mail all'interessato che non avrà diritto al rimborso delle quote sociali versate.

Articolo 6 QUOTE SOCIALI

6.1 L'ammontare della quota viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto dal bilancio preventivo della Camera.

6.2 La quota sociale si intende per anno solare e va versata entro il 31 gennaio.

6.3 In caso di accoglimento di nuova domanda nell'ultimo

	trimestre dell'anno, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di	
	esentare il nuovo associato dal pagamento della quota per	
	l'anno in corso. In tal caso la quota versata all'atto della	
	domanda di iscrizione si intende quale anticipo della quota	
	relativa all'anno successivo.	
	6.4 Il Socio moroso, viene prima invitato al pagamento con	
	lettera raccomandata o PEC e poi, con delibera del Consiglio	
	Direttivo, viene cancellato dall'elenco dei Soci se,	
	malgrado il richiamo, non abbia provveduto al pagamento	
	della quota scaduta entro il termine di 15 gg. Il Socio	
	cancellato è comunque obbligato al pagamento delle quote	
	arretrate.	
	6.5 Al Socio in stato di morosità è sospeso il diritto a	
	ricevere prestazione alcuna della Camera e di esprimere il	
	voto in assemblea.	
	Articolo 7 ORGANI DELLA CAMERA	
	7.1 Sono Organi della Camera:	
	a) L'Assemblea dei Soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Comitato Esecutivo	
	d) Il Presidente;	
	e) Il Tesoriere;	
	f) Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori.	
	7.2 Requisito fondamentale per ricoprire le cariche	
	istituzionali dell'Ente è l'essere socio della Camera, fatta	



eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori, e l'assenza, per tutti gli eletti italiani o stranieri, di reati punibili con la reclusione.

7.3 Per gli amministratori di cittadinanza straniera, occorrerà inoltre il benessere della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

7.4 Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri potrà essere riconosciuto per le attività svolte un gettone di presenza. Al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori, potrà essere riconosciuto un compenso. I suddetti gettoni di presenza e compensi saranno determinati dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi spese saranno deliberati dal Comitato Esecutivo.

7.5 Tutte le cariche hanno durata di anni quattro. Sarà possibile essere rieletti.

#### Articolo 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o chi ne fa le veci, su conforme delibera del Consiglio Direttivo in carica, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile.

8.2 L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea Generale dei soci deve essere anche convocata dal Consiglio Direttivo quando almeno un quinto

	dei soci in regola con il versamento delle quote associative	
	ne sottoscriva la richiesta scritta, corredata con l'ordine	
	del giorno da discutere. In tal caso l'Assemblea dovrà	
	essere convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione	
	della richiesta e l'Assemblea procederà alla nomina del	
	Presidente e del Segretario per la seduta.	
	8.4 L'invito di convocazione dovrà essere spedito almeno 15	
	giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di	
	lettera raccomandata o per posta certificata o per fax o	
	e-mail ordinaria a cui sia stata data risposta per	
	confermarne la ricevuta, e dovrà riportare l'indicazione	
	dell'ora, del luogo, del giorno, nonché gli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	8.5 Salvo il caso previsto al punto 8.3 precedente,	
	l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera, in	
	caso di sua assenza dal Vice Presidente. In caso di	
	impedimento di entrambi da persona eletta dall'Assemblea.	
	8.6 Ogni socio in regola col versamento della quota	
	associativa ha diritto ad un voto di persona o per delega.	
	Sono considerate in regola le quote associative accreditate	
	sul conto della Camera di Commercio Italia Vietnam almeno 40	
	giorni prima della data dell'assemblea o per le quali il	
	Tesoriere abbia rilasciato regolare ricevuta almeno 40	
	giorni prima della data dell'assemblea. Ogni socio non può	
	essere portatore di più di cinque deleghe. Non hanno diritto	

di voto i soci non in regola con la quota associativa.

8.7 L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

8.8 L'Assemblea sarà valida in seconda convocazione, dopo un'ora dall'apertura della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.9 Essa discute e delibera sui seguenti argomenti:

a) Le relazioni del Presidente;

b) Approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;

c) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;

d) Determinazione di eventuali contributi straordinari;

e) Ratifica delle nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo per cooptazione.

f) Quanto altro posto all'ordine del giorno.

Le modifiche o variazioni allo Statuto vengono deliberate secondo quanto previsto all'Articolo 18 e l'eventuale scioglimento camerale secondo quanto previsto dall'Articolo 19.

8.10 Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti si svolgono con votazione segreta. Per le altre deliberazioni le votazioni si svolgeranno per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione dell'Assemblea.

	8.11 Per le elezioni dei suddetti organi sociali l'Assemblea	
	nomina tra i soci presenti, due scrutatori con funzioni di	
	controllo e conteggio dei voti.	
	8.12 Sarà valida ogni deliberazione che raggiunga la	
	maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di	
	voti, le deliberazioni si intenderanno respinte.	
	Articolo 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di	
	cinque e massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea	
	tra i soci. Non potranno far parte del Consiglio due o più	
	persone che appartengono alla stessa Ditta o Ente.	
	9.2 Compiti del Consiglio Direttivo sono:	
	a) Elegge tra i propri Membri il Presidente, il Vice	
	Presidente e il Tesoriere;	
	b) Nominare per "cooptazione" eventuali altri Consiglieri	
	(entro i limiti numerici previsti al comma 9.1 precedente),	
	con l'obbligo di sottoporre le nomine all'approvazione della	
	successiva Assemblea;	
	c) Nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale	
	determinandone gli emolumenti;	
	d) Nominare i collaboratori dell'Associazione determinandone	
	attribuzioni ed emolumenti;	
	e) Nominare commissioni per dare esecuzione a quanto	
	previsto dall'Articolo 2 dello Statuto;	
	f) Nominare uno o più Consiglieri Delegati, con poteri di	

	ordinaria e/o straordinaria amministrazione, al compimento	
	di tutti gli atti e alla conclusione di tutti gli affari per	
	l'attuazione dello scopo sociale;	
	g) Predisporre eventuali regolamenti interni per il	
	funzionamento della Camera di Commercio Italia Vietnam;	
	h) Approvare il tariffario per eventuali prestazioni di	
	servizi a pagamento.	
	i) Discutere e deliberare su tutto quanto riguarda gli	
	interessi della Camera;	
	j) Esaminare e decidere su tutte le questioni esposte dal	
	Presidente e sulle proposte dei soci;	
	k) Approvare la relazione annuale da presentare	
	all'Assemblea ed i bilanci predisposti dal Tesoriere;	
	l) Deliberare sulle quote associative annuali;	
	m) Deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;	
	n) Nominare Commissioni Tecniche di non oltre tre membri,	
	scelti anche fuori il Consiglio, con l'incarico di esaminare	
	singole questioni. Essi esprimono pareri consultivi motivati	
	sulle questioni che vengono loro sottoposte dagli Organi	
	della Camera e possono essere incaricati, dal Consiglio o	
	dalla Presidenza, di redigere relazioni in proposito. In tal	
	caso il relatore potrà, se necessario, intervenire alle	
	riunioni di Consiglio. La eventuale retribuzione dei	
	componenti le Commissioni Tecniche verrà decisa dal	
	Consiglio Direttivo.	

	9.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa	
	le veci, ordinariamente ogni quattro mesi,	
	straordinariamente ogni volta che lo ritenga opportuno. Il	
	Consiglio può anche essere convocato quando sia richiesto	
	per iscritto da un terzo dei Consiglieri. In tal caso la	
	convocazione può essere inviata direttamente dai richiedenti.	
	9.4 Le convocazioni alle riunioni dovranno essere spedite	
	almeno sei giorni prima della riunione, consegnate a mano, a	
	mezzo raccomandata o fax o PEC o e-mail ordinaria a cui sia	
	stata data risposta per confermarne la ricevuta.	
	9.5 Nella convocazione deve essere esposto l'ordine del	
	giorno con gli argomenti da discutere.	
	9.6 Le sedute sono valide con la partecipazione della	
	maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni	
	devono raccogliere la maggioranza dei voti dei presenti. In	
	caso di parità prevale quello del Presidente. Si procederà a	
	scrutinio segreto ogni volta che ne sarà fatta richiesta	
	dalla maggioranza dei consiglieri presenti.	
	9.7 I verbali delle riunioni verranno riportati	
	nell'apposito libro dei verbali, firmato dal Presidente o da	
	chi ne fa le veci e dal Segretario della seduta, e	
	sottoposto all'approvazione nella successiva seduta.	
	9.8 La decadenza dalla carica di Consigliere avviene nei	
	seguenti casi:	
	a) Per assenza a tre sedute consecutive del Consiglio	

	Direttivo o a tre sedute anche non consecutive ma nello	
	stesso anno solare.	
	b) Per la perdita di uno dei requisiti o per la	
	sopravvenienza di una delle situazioni ostantive previste	
	dalla legge;	
	c) Per dimissioni;	
	d) Per revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci.	
	Articolo 10 IL COMITATO ESECUTIVO	
	10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Vice	
	Presidente, Tesoriere e un consigliere eletto dal Consiglio	
	Direttivo.	
	10.2 Le competenze vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	10.3 Il Comitato Esecutivo può deliberare, nei casi di	
	urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio	
	Direttivo. In questo caso la delibera è sottoposta al	
	Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.	
	Articolo 11 IL PRESIDENTE	
	11.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera.	
	11.2 Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio	
	Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci,	
	propone l'eventuale nomina del Segretario Generale.	
	11.3 Firma il libro dei verbali, la corrispondenza ed ogni	
	altro documento della Camera, nonché la relazione annuale da	
	presentare all'Assemblea.	
	11.4 Decide sopra ogni evenienza relativa all'attività,	

	all'interesse ed al decoro della Camera, con l'obbligo di	
	referirne al Consiglio Direttivo nella più vicina adunanza	
	per la relativa approvazione.	
	11.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di	
	assenza, e con uguali funzioni.	
	Articolo 12 IL TESORIERE	
	12.1 Il Tesoriere cura la contabilità della Camera, dispone	
	la compilazione dei Bilanci entro i termini di presentazione	
	all'Assemblea.	
	12.2 Ogni anno dispone la compilazione del rendiconto	
	economico finanziario consuntivo e preventivo per l'anno	
	successivo e lo presenta al Consiglio Direttivo che valuterà	
	gli adempimenti da intraprendere.	
	12.3 Conserva tutte le fatture di spesa, emette le ricevute	
	per le quote associative, provvede alle esazioni ed al	
	deposito delle somme presso una banca, paga i mandati.	
	Articolo 13 IL SEGRETARIO GENERALE	
	13.1 Può essere nominato dal Consiglio Direttivo, su	
	proposta dal Presidente, un Segretario Generale. Egli	
	sovrintende e coordina il lavoro di tutti gli Uffici della	
	Camera ed è responsabile del buon andamento dei servizi.	
	Egli è componente di diritto in tutte le commissioni	
	tecniche nominate dal Consiglio Direttivo.	
	13.2 Ha l'obbligo di collaborare con la Presidenza nella	
	predisposizione di ogni altra iniziativa per l'esplicazione	



dell'attività camerale.

13.3 Partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali di cui assume la Segreteria con funzione di verbalizzazione.

13.4 Può essergli attribuito un compenso per le funzioni direttive degli Uffici con delibera del Consiglio Direttivo.

13.5 Nel caso di vacanza della carica del Segretario Generale, le relative funzioni sono assunte dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Consiglio stesso.

#### Articolo 14 I REVISORI DEI CONTI

14.1 L'Assemblea Generale può eleggere un Revisore Unico o un collegio di Revisori dei Conti in numero di tre, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa della Camera di Commercio Italia Vietnam. È indispensabile che almeno uno di essi sia iscritto all'Albo dei Revisori.

14.2 I Revisori si riuniscono una o più volte l'anno con il compito di esaminare la contabilità per l'anno in corso e presentano al Presidente della Camera la loro relazione, che verrà conservata in un apposito libro verbali. La relazione di fine esercizio dovrà essere letta dal Revisore Unico o dal Presidente del Collegio all'Assemblea ordinaria.

#### Articolo 15 ESERCIZIO FINANZIARIO

15.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

15.2 Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono

	predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Vanno	
	altresi depositati alla stessa data dell'avviso di	
	convocazione annuale dell'Assemblea Generale dei Soci presso	
	la Segreteria della Camera di Commercio Italia Vietnam, a	
	disposizione dei Soci che intendano consultarli.	
	15.3 Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi	
	quattro mesi dell'anno successivo.	
	Articolo 16 PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEGLI ATTI	
	16.1 Le convocazioni assembleari, oltre ad essere inviate ai	
	soci, devono essere esposte alla bacheca della Camera di	
	Commercio Italia Vietnam.	
	16.2 I verbali delle Assemblee sono depositati presso la	
	Segreteria, a disposizione per eventuali consultazioni.	
	Articolo 17 REGOLAMENTO INTERNO	
	17.1 La Camera può dotarsi di uno o più regolamenti interni	
	le cui regole siano conformi al presente Statuto.	
	L'istituzione e le eventuali modifiche vengono approvate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 18 REVISIONI E MODIFICHE	
	18.1 Il presente Statuto potrà essere modificato solo con	
	deliberazione di Assemblea straordinaria, con la seguente	
	procedura:	
	a) Le modifiche dovranno essere proposte dal Consiglio	
	Direttivo tenuto conto anche dei suggerimenti presentati dai	

soci;

b) l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà riportare le modifiche proposte ed essere diramato con la precedenza di almeno un mese prima della data dell'Assemblea;

c) per le deliberazioni in materia, in prima convocazione occorre l'intervento ed il voto personale o per delega di almeno due terzi dei soci in regola con il versamento della quota sociale (così come stabilito nell'articolo 8.6), ed in seconda convocazione di non meno di un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale (così come stabilito nell'articolo 8.6).

#### Articolo 19 SCIoglimento

19.1 La Camera può essere sciolta su proposta di almeno quattro quinti dei soci in regola con il versamento della quota sociale e su votazione di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea o legalmente rappresentati per delega. Nel caso di scioglimento, se dopo aver pagato le passività rimanesse un avanzo, il medesimo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o in beneficenza.

#### Articolo 20 CLAUSOLE DI CARATTERE FISCALE

20.1 In ottemperanza all'Articolo 148, Comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, Testo Unico Imposte sui Redditi, vengono inserite nello Statuto, per farne parte integrante, le seguenti clausole:

	è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,	
	utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposti dalla legge;	
	è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in	
	caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra	
	associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui	
	all'Articolo 3, Comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,	
	numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme,	
	è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione	
	alla vita associativa ed è previsto per gli associati o	
	partecipanti maggiori di età il diritto di voto per	
	l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	
	dell'associazione;	
	è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un	
	rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni	
	statutarie;	
	si ribadisce l'eleggibilità libera degli organi	
	amministrativi, il principio del voto singolo di cui	
	all'Articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la	
	sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti	
	e i criteri di loro ammissione ed esclusione, nonché (in	

conformità ai precedenti punti dello Statuto) i criteri e

idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,

delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

si ribadisce l'intrasmissibilità della quota o contributo

associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte

e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 21 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa

riferimento alle norme di legge ed ai principi generali

dell'ordinamento giuridico italiano.